

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE PROGETTUALE "DOPO DI NOI - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" DELL'ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOMANI CON NOI" ("Do.No.") – AMBITO D'INTERVENTO B

Il giornodel mese didell'anno _____, presso _____

TRA

Società della Salute di Firenze (di seguito "Società della Salute").....

E

Ente morale Piccola Casa della Divina Provvidenza (di seguito "Ente morale").....

VISTA la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni, i decreti e le note regionali in materia, in quanto applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale, e, in particolare:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (*"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*) e il successivo d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 308, concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*);
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 5 dicembre 2014, n. 91;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 (*"Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*);
- il decreto ministeriale 23 novembre 2016 (*"Requisiti di accesso del fondo assistenza persone con disabilità grave prive di assistenza familiare"*);

- la deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 753 (*“Approvazione del programma attuativo di cui al comma 2 dell’art. 6 del DM 23 novembre 2016 e degli elementi essenziali dell’avviso pubblico sostegno alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*);
- il decreto dirigenziale 10 agosto 2017, n. 11890 (*“DGR 753 Approvazione del 10.07.2017 - Avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive di assistenza familiare”*”);
- il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R (*“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”*) e, in particolare, l’allegato B relativamente ai requisiti assistenziali e organizzativi degli appartamenti per il Durante e Dopo di noi;
- i decreti dirigenziali 16 febbraio 2018, n. 2803, e 27 marzo 2018, n. 4872 (*“Legge 112/2016 Dopo di noi – DGR 753/2017 – Approvazione progetti. Impegno e liquidazione risorse”*);

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione 28 settembre 2017, n. 19, la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze ha approvato l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge n. 112/16, come definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17;
- a esito del suddetto Avviso sono stati ammessi alla co-progettazione otto soggetti partner, tra i quali l’Ente morale *“Piccola casa della Divina Provvidenza”*, e un soggetto sostenitore;
- in data 15 novembre 2017 i suddetti soggetti hanno presentato alla Regione Toscana il progetto *“Domani con noi”*, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva 14 novembre 2017, n. 22;
- con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute 30 novembre 2017, n. 8, è stato approvato il Programma Operativo Annuale 2017 – 2018 che alla scheda n. 36 contempla lo sviluppo di progetti di *“Dopo di noi”* e di *“Durante noi”*;
- con nota del 4 gennaio 2018 la Regione Toscana ha richiesto integrazioni, modifiche e chiarimenti in merito alla proposta progettuale presentata che sono stati forniti dalla Società della Salute in data 17 gennaio 2018;
- con nota del 29 gennaio 2018 la Regione Toscana ha giudicato conforme il progetto opportunamente integrato secondo le prescrizioni richieste;
- con il decreto dirigenziale 16 febbraio 2018, n. 2803, la Regione Toscana ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di € 791.625,00, di cui € 645.000,00 di contributo regionale per le attività, € 161.250,00 di contributo regionale per le spese infrastrutturali ed € 146.625,00 di cofinanziamento;

- con il decreto dirigenziale 27 marzo 2018, n. 4872, la Regione Toscana ha stabilito le modalità di erogazione delle risorse assegnate;
- a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Regione Toscana e del relativo finanziamento e della definizione stabilito delle modalità di erogazione delle risorse assegnate, in data 10 maggio 2018 la Società della Salute e i soggetti partner hanno stipulato apposita convenzione (il cui schema è stato approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute 9 maggio 2018, n. 4) per la realizzazione del progetto *"Domani con noi"*, secondo le modalità, i contenuti e i costi in esso indicati;
- la struttura utilizzata per l'attuazione del progetto è situata al seguente indirizzo: via dei Cappuccini, 6 - Firenze

DATO ATTO CHE il legale rappresentante dell'Ente morale, sotto la propria responsabilità dichiara che:

- a) all'Ente morale non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 che impediscono di contrattare con gli enti pubblici;
- b) l'Ente morale è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- c) è stata presentata al Comune di Firenze regolare comunicazione di avvio attività relativa alla struttura utilizzata per l'attuazione del progetto, ai sensi della vigente normativa di settore.

Premesso ciò e al momento nulla ostando al funzionamento della struttura, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

ART. 1

Oggetto e individuazione delle persone destinatarie delle prestazioni

In attuazione del progetto *"Domani con noi"* la Società della Salute di Firenze si avvale delle prestazioni di tipo residenziale erogate dall'Ente morale nell'ambito dell'azione progettuale denominata *"Dopo di Noi - Piccola Casa della Divina Provvidenza"*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 112/16, tali prestazioni sono erogate in favore di persone con disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e ss.mm.ii., non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del nucleo

familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Le persone da inserire nel percorso residenziale sono individuate dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito "UVM") secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale.

ART. 2

Prestazioni

Le prestazioni assistenziali e alberghiere da erogare nell'ambito del percorso residenziale devono corrispondere ai requisiti previsti dal *"Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41"* approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R per gli appartamenti per il Durante e Dopo di noi, nonché a quanto previsto dalla legge n. 112/16, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17, e dal decreto dirigenziale regionale n. 11890/17, fatto salvo quanto diversamente disposto con il presente accordo contrattuale.

Le prestazioni residenziali oggetto della presente convenzione (così come meglio dettagliate nella documentazione progettuale trasmessa dall'Ente morale e conservata agli atti della Società della Salute) comprendono:

- alloggio, comprensivo del pagamento delle utenze;
- vitto, anche con l'eventuale forma dell'autogestione delle preparazioni con il supporto degli operatori, se svolta con finalità educative e di supporto all'autonomia delle persone ospitate;
- lavanderia, consistente nel trattamento di biancheria piana e nel lavaggio e nella sanificazione degli indumenti intimi degli ospiti;
- pulizie degli alloggi e degli spazi comuni, anche con l'eventuale forma dell'autogestione dell'attività con il supporto degli operatori, se svolta con finalità educative e di supporto all'autonomia delle persone ospitate;
- assistenza alla persona, come da tabella relativa al personale impiegato;
- attività di animazione e socializzazione, come da tabella relativa al personale impiegato.

Le suddette prestazioni saranno realizzate nel rispetto dei parametri organizzativi previsti dal DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

Posti convenzionati

Il numero di posti letto dedicati all'azione progettuale oggetto della presente accordo contrattuale è pari a 5 (cinque).

La Società della Salute non garantisce la copertura dei suddetti posti.

Qualora i posti non siano utilizzati da persone residenti della Zona Fiorentina, ai quali è data priorità d'accesso, possono essere impiegati, previa autorizzazione della Società della Salute, da persone residenti nelle altre Zone afferenti all'Azienda USL Toscana Centro.

ART. 4

Ammissioni

L'ammissione di una persona al percorso residenziale avviene su autorizzazione della Società della Salute, sulla base di un Progetto di Assistenza Personalizzato (di seguito "PAP") definito dalla competente UVM.

L'ammissione sarà confermata da apposita impegnativa rilasciata dalla Società della Salute tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Nell'impegnativa sarà indicato l'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della quota di ospitalità riconosciuta alla persona inserita sotto forma di buono servizio.

L'Ente morale accoglierà la persona ammessa dandone immediata comunicazione agli uffici della Società della Salute.

ART. 5

Dimissioni

Qualora non avvenga per diretta volontà della persona ospitata o di chi ne esercita tutela giuridica, l'Ente morale non potrà procedere alla dimissione della stessa senza una preventiva comunicazione alla Società della Salute e senza il coinvolgimento nella decisione dei Servizi Sociali territoriali.

In ogni caso, l'Ente morale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società della Salute l'avvenuta dimissione della persona ospitata.

ART. 6

Retta di ospitalità

La retta di ospitalità giornaliera prevista per i suddetti servizi residenziali si compone di due quote:

- una quota di **€ 35,62** inclusa IVA, se dovuta, coperta dal buono servizio assegnato dalla Società della Salute alla persona ammessa nella struttura;
- una quota di compartecipazione di **€ 13,70** inclusa IVA, se dovuta, posta direttamente a carico della persona ospitata e da questa versata direttamente alla struttura.

Le suddette quote coprono in modo omnicomprendivo i servizi di cui all'articolo 2.

Ulteriori servizi rispetto a quanto previsto dal progetto di inserimento e conseguentemente stabilito nell'impegnativa potranno essere erogati dalla struttura applicando tariffe concordate con la persona ospitata (o con chi ne ha la rappresentanza giuridica) e interamente a carico di quest'ultima. Per i seguenti ulteriori servizi, la tariffa massima praticabile alle persone inserite dalla Società della Salute sarà pari a:

- parrucchiere: € 15,00 per il taglio e € 30,00 per il colore;
- pedicure/manicure: € 20,00 a intervento;
- lavanderia capi personali: € 32,00 al mese.

Le tariffe per la fruizione di eventuali ulteriori servizi rispetto a quanto sopra stabilito potranno essere determinate con successivi accordi o, in loro mancanza, direttamente con la persona ospitata.

L'Ente morale non potrà richiedere anticipazioni alla persona ospitata, né rivalersi in alcun modo nei suoi confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della Società della Salute della quota a suo carico.

Rispetto alla retta omnicomprensiva sopra stabilita, l'Ente morale non potrà chiedere ulteriori integrazioni alla persona ospitata in relazione alle prestazioni da garantire in base a quanto previsto dal presente accordo contrattuale e dal progetto stesso.

La quota di compartecipazione posta a carico della persona ospitata sarà da questa pagata direttamente all'Ente morale e la Società della Salute non potrà essere chiamata in causa per eventuali situazioni di morosità legate al suo mancato o ritardato pagamento, fatta salva la possibilità di dimissione della persona ospitata per morosità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.

ART. 7

Assenze

In caso di assenza di una persona ospitata, la struttura è tenuta a informare tempestivamente la Società della Salute. Ai fini della conservazione del posto, è riconosciuta alla struttura l'intera retta di cui all'articolo 6.

Trascorsi 15 giorni consecutivi di assenza di una persona ospitata, la Società della Salute, se del caso, provvederà a segnalare la situazione al Servizio Sociale territoriale competente per una verifica finalizzata anche alla valutazione dell'opportunità di un proseguimento della permanenza nella struttura.

ART. 8

Liquidazione e pagamento fatture

L'Ente morale dovrà fatturare mensilmente in formato elettronico alla Società della Salute la quota di competenza relativa alle rette di ospitalità dovute nel periodo di riferimento.

Verificata la conformità della fattura, gli uffici competenti della Società della Salute provvederanno alla sua liquidazione.

L'Ente morale concorda che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

ART. 9

Rendicontazione

L'Ente morale è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'azione progettuale con riferimento alle seguenti voci di costo da valorizzare secondo le modalità indicate all'art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con il decreto dirigenziale n. 11890/17:

- personale;
- utenze;
- affitti.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Società della Salute, su richiesta della stessa, ai fini della presentazione alla Regione Toscana della nota di rendicontazione prevista per l'erogazione delle *tranche* di finanziamento del progetto, così come stabilito dal decreto dirigenziale n. 4872/18.

ART. 10

Contributo aggiuntivo per spese infrastrutturali

Ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico approvato con il decreto dirigenziale n. 11890/17, all'Ente morale viene assegnato un contributo aggiuntivo di importo pari a € 35.000,00 per le seguenti spese infrastrutturali sostenute/da sostenere per l'avvio dell'azione progettuale:

- opere edili e impiantistiche.

Ai sensi del decreto dirigenziale n. 4872/18, l'erogazione della somma assegnata avverrà secondo le seguenti modalità: l'80% alla stipula del presente accordo contrattuale e il restante 20% a conclusione della verifica effettuata dagli uffici regionali della rendicontazione presentata dalla Società della Salute sul totale delle spese infrastrutturali finanziate nell'ambito del progetto "*Domani con noi*".

L'Ente morale è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle suddette spese e a trasmetterla alla Società della Salute, su richiesta della stessa, ai fini della presentazione alla Regione Toscana della nota di rendicontazione prevista per l'erogazione delle *tranche* di finanziamento. A fronte del contributo di cui la presente articolo, l'Ente Morale garantisce che l'immobile utilizzato per l'attuazione del progetto sarà destinato, tramite comodato d'uso o comunque un vincolo non oneroso di durata almeno decennale, all'utilizzo per finalità alloggiative in favore di persone con disabilità, in coerenza con quanto previsto al punto 6.3 dell'Allegato 2 alla Delibera della Giunta Regionale n.753/2017.

ART. 11

Documento Unico di Regolarità Contributiva

La Società della Salute provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se l'Ente morale sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la Società della Salute attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 207/10, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla circolare INPS n. 54/12.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e l'Ente morale non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 12

Copertura assicurativa

L'Ente morale è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti l'Ente morale è tenuto a dare formale comunicazione alla Società della Salute.

La Società della Salute è ritenuta esonerata da ogni responsabilità e indennizzo in relazione ai danni di quanto sopra.

ART. 13

Vigilanza e controllo

L'Ente morale è tenuto a consentire il libero accesso agli operatori della Società della Salute, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze aventi titolo in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entreranno in possesso gli operatori della Società della Salute di Firenze, dell'Azienda USL Toscana Centro e del Comune di Firenze sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., e del Regolamento UE/679/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b), del *"Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41"*, approvato con il d.p.g.r. 9 gennaio 2018, n. 2/R, l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Commissione di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla procedura aziendale approvata con la deliberazione del Direttore Generale 3 ottobre 2012, n. 695, con riferimento al mantenimento dei requisiti autorizzativi.

ART. 14

Tutela dei lavoratori

L'Ente morale è obbligato a erogare le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo all'Ente morale di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii..

Quanto previsto i commi 1 e 2 si applica anche a eventuali soggetti gestori terzi dei servizi prestati nell'ambito del progetto.

ART. 15

Tutela della *privacy*

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto

della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Con separato atto, la Società della Salute nomina formalmente il legale rappresentante dell'Ente Morale, o altra persona dallo stesso indicata, quale Responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione del presente accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/679/2016.

L'Ente morale si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute.

L'Ente morale sarà responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

ART. 16

Monitoraggio e sistema informativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 dell'Avviso pubblico approvato con il decreto dirigenziale regionale n. 11890/17, l'Ente morale dovrà relazionare semestralmente sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.

L'Ente morale si impegna altresì a collaborare con la Società della Salute per la fornitura delle informazioni sugli interventi effettuati e sulle persone beneficiarie degli stessi ai fini del loro caricamento sul Casellario dell'assistenza di cui all'art. 13 del decreto legge n. 78/10, coordinato con la legge di conversione n. 122/10, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014, da trasmettere mediante il modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), dello stesso decreto interministeriale.

ART. 17

Inadempienze

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo contrattuale, secondo la normativa vigente in materia, le stesse saranno contestate per iscritto dalla Società della Salute (tramite PEC) e segnalate agli enti competenti.

Le eventuali controdeduzioni dell'Ente morale dovranno essere comunicate alla Società della Salute entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

L'Ente morale sarà comunque tenuta a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

In caso di mancata ottemperanza la Società della Salute avvierà le specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

La Società della Salute si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

ART. 18

Risoluzione e disdetta

Il presente accordo contrattuale si intende automaticamente risolto nel caso in cui venga dichiarata la perdita dei requisiti di funzionamento della struttura, fin dalla data di revoca.

L'accordo contrattuale si risolverà *ipso facto et jure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di PEC, in caso di:

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente accordo contrattuale, tali da essere valutate dalla Società della Salute, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del presente accordo contrattuale;
- e) mancata presentazione da parte dell'Ente morale entro il termine congruo richiesto delle proprie deduzioni a fronte di inadempienze contestate per iscritto dalla Società della Salute.

ART. 19

Variazioni societarie

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando di rispettare le norme vigenti in materia.

ART. 20

Durata

Il presente accordo contrattuale ha durata dalla data di sua sottoscrizione sino al 31/10/2021.

ART. 21

Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia, al provvedimento del Direttore della Società della Salute con il quale lo stesso sarà approvato, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 753/17, agli atti a essa conseguenti e alle norme del Codice Civile.

ART. 22

Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 131/86, e successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.

Il presente accordo è *(indicare il caso che ricorre)* assoggettato all'imposta di bollo, con oneri a carico dell'Ente Morale / esente dall'imposta di bollo, come da dichiarazione dell'Ente Morale agli atti.

ART. 23

Foro competente

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione del presente accordo contrattuale sarà competente il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li _____

Per la Società della Salute di Firenze

Il Direttore

(timbro e firma leggibile)

Per l'Ente morale Piccola Casa della Divina Provvidenza

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma leggibile)